

CRON. TEL. 229/2020

Proc. n. 2150/2019 V.G.

N. 19/2019 Sovraindebitamento



## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara, designato con provvedimento del 2/7/2019;

\* letto il ricorso presentato il 24/06/2019 da [redacted] con il quale questi chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

\* ritenuta la competenza di questo Tribunale, risiedendo il ricorrente in [redacted]

\* letta la relazione dell'OCC dott. Michele Consalvo, e la documentazione ad essa allegata, e considerato che essa è completa, contenendo le indicazioni e le valutazioni dovute dal professionista ex art. 14 ter comma 3, ed ogni altro elemento necessario alla valutazione;

\* ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i requisiti richiesti dall'art.14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che il debitore odierno ricorrente:

- è sovraindebitato, in quanto ormai da alcuni anni gravato, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte insufficiente, da debiti per complessivi € [redacted] per la quasi totalità rinvenienti dai debiti contratti dalla società, della quale il [redacted] è socio unico illimitatamente responsabile, [redacted] Snc che si occupava della realizzazione e costruzione di impianti elettrici, elettronici, di videosorveglianza, automatismi industriali e tecnologie in genere; società entrata in crisi nel 2014 per la notoria crisi del settore edilizio e per i ritardi nei pagamenti delle commesse. Debiti del complessivo ammontare a fronte di un patrimonio, formato da crediti e beni mobili ed immobili, del [redacted] del valore stimato intorno a [redacted] circa. Il [redacted] inoltre, è ormai privo di reddito da lavoro, poichè la sua unica fonte di reddito era l'attività di impresa della società, ormai sostanzialmente cessata;

- non è fallibile, in quanto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;

- non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;

- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;



- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

\* ritenuto che, a norma dell'art. 14 ter, comma 6 lett. c), L. n. 3/2012, possano, per come richiesto dal ricorrente, essere esclusi dalla liquidazione:

a) l'immobile costituente l'abitazione familiare ed il box di pertinenza, essendo immobili costituiti in fondo patrimoniale (con atto pubblico per notaio [redacted] del 3/9/2009 registrato a [redacted] 21/9/2009 al n. [redacted], immobili siti nel Comune di [redacted], censiti al Catasto urbano di detto Comune al [redacted] 14 cat. A/3 (l'appartamento), ed al foglio [redacted], cat. C/6 (il box);

b) i redditi futuri (al momento solo eventuali) del ricorrente nei limiti di € 1.300,00 mensili, in quanto necessari al mantenimento suo e della sua famiglia;

\* ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

#### **Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

#### **Nomina**

liquidatore il dott. Michele Consalvo, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

#### **Dichiara**

esclusi dalla liquidazione:

a) l'immobile costituente l'abitazione familiare ed il box di pertinenza, immobili costituiti in fondo patrimoniale (con atto pubblico per notaio [redacted] 3/9/2009 registrato a [redacted] il 21/9/2009 al n. [redacted]), siti nel Comune di [redacted] censiti al Catasto urbano di detto Comune al f. [redacted]. A/3 (l'appartamento), ed al foglio [redacted] cat. C/6 (il box);

b) i redditi futuri del ricorrente nei limiti di € 1.300,00 mensili, in quanto necessari al mantenimento suo e della sua famiglia;

#### **Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;



### **Dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

### **Dispone**

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

### **Dispone**

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

### **Ordina**

al debitore il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi essi in presenza di gravi e specifiche ragioni;

### **Ordina**

al ricorrente di trasmettere tempestivamente al Liquidatore degli importi monetari che percepirà, eccedenti la misura del mantenimento come innanzi determinata;

### **Ordina**

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore oggetto di liquidazione;

### **Fa presente**

all'OCC/Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);



- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

### **Ordina**

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, e l'annotazione nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Foggia, 28/3/2020.

Il Giudice  
*(dott.ssa Caterina Lazzara)*

